

**COMUNE DI SELLA GIUDICARIE
Provincia di Trento**

DECRETO DEL SINDACO

OGGETTO: NOMINA IN VIA DEFINITIVA DI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE E DELLA VICESINDACA

Il giorno quindici del mese di ottobre dell'anno duemilaventi,

Il Sindaco del Comune di Sella Giudicarie, Franco Bazzoli

Premesso che

- ai sensi dell'art. 42 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige – L.R. 3 maggio 2018, n. 2, tra gli organi di governo del Comune figura la Giunta comunale, che collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e espleta le funzioni delineate dall'art. 53 dello stesso Codice;
- ai sensi dell'art. 54, commi 1 e 2, del Codice degli Enti locali citato, nei Comuni della Provincia di Trento con popolazione superiore ai 1.000 abitanti ed inferiore ai 3.000 abitanti la Giunta si compone del Sindaco e di 3 Assessori, ed ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 54, lo Statuto può prevedere la nomina o l'elezione ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio, purché in numero non superiore alla metà dei componenti la giunta;
- ai sensi dell'art. 54, comma 5, “Nei comuni della provincia di Trento, il sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione. Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio”;
- ai sensi dell'art. 55, comma 1, “La giunta comunale deve essere composta da rappresentanti di entrambi i generi. La rappresentanza del genere meno rappresentato deve essere garantita almeno proporzionalmente alla sua consistenza in consiglio comunale con arrotondamento all'unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a cinquanta e con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a cinquanta. La rappresentanza in giunta di entrambi i generi può essere garantita mediante la nomina o l'elezione di un cittadino/una cittadina non facente parte del consiglio, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 81, comma 1, anche se lo statuto comunale non prevede tale facoltà.”

Premesso ancora che

- lo Statuto Comunale (approvato dal Consiglio comunale di Bondo con deliberazione n. 38 del 28 dicembre 2015, dal Commissario straordinario del Comune di Breguzzo con deliberazione n. 60 del 29 dicembre 2015, dal Comune di Roncone con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 30 dicembre 2015, e dal Comune di Lardaro con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 22 dicembre 2015, comuni fusi per dal luogo all'Istituzione del Comune di Sella Giudicarie), all'art. 27, tratta della composizione della Giunta comunale, nomina e revoca degli Assessori come segue:

“Articolo27 - Composizione della Giunta comunale. Nomina e revoca degli Assessori
1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori superiore di un'unità rispetto al massimo previsto dalla vigente normativa regionale. In tal caso l'indennità

mensile di carica spettante complessivamente agli assessori previsti dalla vigente normativa regionale. Le indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura proporzionale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco.

2. Il Sindaco può nominare Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale entro il limite e con le facoltà previste dalle vigenti disposizioni regionali. Tali assessori:

- a) partecipano alle sedute di Consiglio e delle commissioni senza diritto di voto e intervengono sulle questioni che rientrino nelle proprie competenze;
- b) esercitano le funzioni relative alla carica con le stesse prerogative, diritti e responsabilità degli altri Assessori.

3. Nella scelta degli Assessori il Sindaco:

- a) assicura obbligatoriamente la presenza, in giunta, di entrambi i generi come stabilito dalle vigenti disposizioni;
- b) Per il primo mandato successivo alla nascita del comune di SELLA GIUDICARIE assicura la presenza di soggetti che provengano dai comuni esistenti prima della fusione.

4. Il legame di provenienza dei soggetti con la comunità di origine può derivare dalla residenza attuale, dalla residenza in passato oppure da altri vincoli stabili di collegamento, quali l'origine della propria famiglia, lo svolgimento attuale o recente, purché significativo, di attività economica, di studio, professionale, la presenza di stabile vincolo affettivo attuale o l'inserimento attuale o recente negli organi direttivi delle realtà associative operanti nell'ambito della comunità rappresentata.

5. Qualora non fosse possibile assicurare, all'interno della Giunta, la rappresentanza della comunità di origine ai sensi del presente articolo, il Sindaco comunica al Consiglio le relative giustificazioni.

6. Il Sindaco, con proprio decreto, nomina la Giunta comunale che opera collegialmente.

7. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta successiva.

8. Il Sindaco, con proprio decreto motivato, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. La revoca produce effetto al momento in cui essa è comunicata all'Assessore revocato. Contestualmente alla revoca e comunque non oltre 30 giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.

9. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li sostituisce entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.”

Rilevato che

- quindi, ai sensi del citato art. 27 comma 1, che, rispetto alla normativa regionale introduce un assessore in più nella Giunta comunale del Comune di Sella Giudicarie essa si compone del Sindaco e di 4 assessori, (e per la scelta non s'applicano ora le disposizioni di cui al citato articolo 27 riguardanti il primo mandato successivo alla nascita del Comune di Sella Giudicarie perché questo è il secondo mandato successivo alla nascita del Comune);
- ai sensi dell'art. 30, commi 4 e 5, dello Statuto comunale

“4. Il Sindaco individua, con il decreto di nomina, l'Assessore al quale sono attribuite le funzioni di Vicesindaco, che sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della rispettiva funzione.

5. In caso di assenza, impedimento temporaneo o permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.”

- ai sensi dell'art. 59, comma 1 e 2, del Codice degli Enti locali L.R. 3 maggio 2018, n. 2 "1. Nei comuni della regione, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco o dall'assessore anziano, in caso di assenza, impedimento o cessazione dalla carica del vicesindaco.
2. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235."

Rilevato che nella seduta del Consiglio comunale dell'8 ottobre 2020, come risultante dalle deliberazioni di convalida del Sindaco, degli eletti in carica fino a quel momento (dopo e dimissioni di due consiglieri e) e di due Consiglieri subentrati a due dimessi con deliberazione di surroga e convalida il Consiglio comunale è risultato composto da 13 persone di genere maschile e due di genere femminile;

Evidenziato che

- dati questi presupposti il Sindaco, ha formalmente individuato e comunicato al Consiglio comunale i quattro Consiglieri ai quali ha inteso attribuire le funzioni di assessore, come descritto nel documento che in copia è allegato sub A, letto in Consiglio, e precisamente i Consiglieri Valerio Bonazza, Massimo Valenti, Luca Mussi, e Susan Molinari e ha scelto di affidare le funzioni di Vicesindaca all'Assessore Susan Molinari;
- prima di dare definitività alla nomina di Assessori e Vicesindaco si è chiesto ad essi di sottoscrivere una dichiarazione con la quale attestano ai sensi del D.P.R. 445/2000 l'insussistenza di elementi ostativi all'assunzione della carica specifica, e le dichiarazioni sono state rese, con comunicazione della Signora Susan Molinari, del 13 ottobre 2020 registrata al n. prot. 9736, del Signor Massimo Valenti, del 14 ottobre 2020 n. prot. 9792, del Signor Luca Mussi del 14 ottobre 2020 n. prot. 9793, del Signor Valerio Bonazza del 15 ottobre 2020 n. prot. 9801;

DECRETA

- in via definitiva, e in conformità di quanto già indicato nella seduta Consiglio comunale dell'8 ottobre 2020,
 - di nominare Assessore del Comune di Sella Giudicarie il Signor Valerio Bonazza, nato a Breguzzo il 12 gennaio 1954,
 - di nominare Assessore del Comune di Sella Giudicarie il Signor Luca Mussi, nato a Tione di Trento il 17 luglio 1992,
 - di nominare Assessore del Comune di Sella Giudicarie il Signor Massimo Valenti, nato a Tione di Trento il 13 maggio 1963,
 - di nominare Assessore del Comune di Sella Giudicarie la Signora Susan Molinari nata a Tione di Trento l'8 aprile 1985,
 - e di nominare anche Vicesindaca la stessa Signora Susan Molinari;
- di attribuire le competenze enumerate nell'allegato sub A alla presente, secondo quanto già illustrato al Consiglio comunale;
- di precisare che quindi così è formata la Giunta comunale del Comune di Sella Giudicarie, della quale fanno parte il sottoscritto Sindaco e gli assessori nominati.

Sottoscritto digitalmente
Il Sindaco Franco Bazzoli